

UNIONE RUBICONE E MARE
(Provincia di Forlì - Cesena)

Convenzione per il conferimento all'Unione Rubicone e mare delle funzioni di Polizia municipale e Polizia amministrativa locale (art.7 comma 3 L.R. 21/2012, succ. modif, L.R. 24/2003, succ. modif, decreto legge n.78/2010, art.14, comma 27, lett. i) da parte dei Comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone.

Con la presente convenzione a valere, tra i signori:

- Piero Mussoni, nato a Cesena il 05/10/1975, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BORGHI (codice fiscale: MSSPRI75R05C573V), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.11 del 12.06.2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Massimo Bulbi, nato a Roncofreddo il 22/01/1962, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI RONCOFREDDO (codice fiscale: BLBMSM62A22H542X), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.11 del 12/06/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Quintino Sabattini, nato a Sogliano il 18/09/1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE (codice fiscale: SBTQTN55P18I779I), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.11 del 12.06.2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Gianluca Vincenzi, nato a Savignano sul Rubicone il 14/06/1965, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE RUBICONE E MARE (codice fiscale: VNCGLC65C14I472A), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n.11 del 12.06.2015, dichiarata immediatamente eseguibile.

PREMESSO

- che con atto costitutivo in data 1 aprile 2014 repertorio n.64, i Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Longiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone hanno costituito l'Unione Rubicone e Mare a seguito dell'adesione all'Unione dei Comuni del Rubicone costituita dai Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone in conformità all'art.32 TUEL, all'art.14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. 21/2012;
- che, attualmente, i Comuni di Gatteo e Savignano sul Rubicone, con Convenzione rep. 1/2006 del 23 maggio 2006 hanno conferito all'Unione Rubicone e Mare (già Unione Comuni del Rubicone) le funzioni di Polizia municipale e Polizia amministrativa locale;
- che le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art.19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n.135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane entro il 31 dicembre 2015;
- che i comuni di Borghi, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e l'Unione Rubicone e Mare hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione Rubicone e Mare, la funzione in oggetto con decorrenza dal 1 luglio 2015;
- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione delle funzioni di Polizia municipale e polizia amministrativa locale comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il

relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. - La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Rubicone e Mare, per la brevità chiamata Unione, delle funzioni di Polizia municipale (art.14 L.R. 24/2003 - decreto legge n.78/2010, art.14, comma 27, lett. i), con istituzione del Servizio unico intercomunale di Polizia municipale dell'Unione, ai sensi della L.R. 23/2004 così come integrata e modificata dalla L.R. 8/2013. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di polizia locale definite dalla L. 65/1986 e dalla L.R. 24/2003. Con il trasferimento delle funzioni di Polizia Locale devono intendersi trasferite anche quelle di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza esercitate dal personale che ivi svolge servizio di Polizia Municipale nei termini indicati dall'articolo 5 della Legge 65/1986.

2. - A titolo indicativo devono considerarsi comunque trasferiti all'Unione:

a. i controlli sull'applicazione dei regolamenti Comunali e dell'Unione, sulle Ordinanze dei Sindaci e su quelle dei Dirigenti/Responsabili di Area/Settore/Servizi;

b. i controlli della mobilità e sicurezza stradale, comprensivi delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia (Nuovo codice della strada), nonché l'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di specifico accordo con la Dirigenza scolastica;

c. la tutela della libertà di impresa e del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;

d. la tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia ed ambientale;

e. la tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;

f. il supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;

g. il controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

h. il soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

3. - L'ambito funzionale del conferimento viene meglio individuato nell'Allegato A e nel regolamento del servizio e specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto di integrità e del divieto di duplicazione delle funzioni. E' fatta salva l'articolazione organizzativa del Servizio Unico in distaccamenti, presidi territoriali presso i singoli comuni, per un migliore rapporto con la cittadinanza.

4. - E' costituito il Servizio Unico di Polizia Municipale dell'Unione Rubicone e Mare. Il Servizio Unico è formato dagli operatori già appartenenti ai Servizi di Polizia Municipale dei Comuni aderenti alla presente convenzione e dal personale successivamente assunto dall'Unione, ai sensi della L. 65/86, del D.lgs. 267/2000, della L.R. 24/2003 succ. modif. L.R. 8/2013.

5. - Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art.5, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali sono

esercitati, con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

ART. 2 – FINALITA' DEL SERVIZIO ASSOCIATO

1. - La gestione associata del Servizio unico intercomunale di Polizia Municipale è finalizzata a garantire:
 - a. la presenza costante su tutto il territorio dell'Unione delle forze del Servizio unico per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la -protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
 - b. le politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento;
 - c. l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
 - d. il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione; in caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali, interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale;
 - e. la collaborazione con le Associazioni di Volontariato ed in particolare concretizzare forme di coordinamento e di collaborazione con il Volontariato di protezione civile a livello sovracomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali.

ART. 3 – AMBITO TERRITORIALE

1. - L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione che hanno conferito la funzione. Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la L. 65/1986 e la L.R. 24/2003 e succ. modif. fanno relativamente alle funzioni di polizia locale s'intende esteso al territorio Comuni dell'Unione che hanno conferito la funzione.

ART. 4 – SEDE

1. - La struttura associata assume la denominazione di "Servizio Unico di Polizia Municipale dell'Unione Rubicone e Mare.
2. - La sede del Servizio Unico è a Savignano sul Rubicone. Come previsto dall'art. 1, c. 3, della presente convenzione, può essere prevista l'articolazione del Servizio Unico in distaccamenti, presidi territoriali presso i singoli comuni, per una migliore organizzazione del Servizio.
3. - I distaccamenti, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili su proposta del Comandante.

Art. 5 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art.1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 12.
2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli Enti.
3. In relazione alle materie di cui all'art.1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, utilizzando le risorse finanziarie trasferite dai Comuni conferenti, nonché gli atti di natura politica. Le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica (art. 50, commi 4-5) oltre ai compiti in veste di «ufficiale di governo» (art. 54 TUEL).

4. La Giunta ed il Consiglio dell'Unione si riuniscono e deliberano con modalità di astensione obbligatoria per i Comuni non interessati alla decisione, ai sensi dell'art.20, 1° comma, della L.R. 21/2012 e dell'art.17 dello Statuto dell'Unione.

5. Il conferimento delle funzioni è integrale, per tutti i Comuni firmatari della presente convenzione, senza che residuano in capo ai Comuni attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione, salva l'articolazione in Presidi territoriali presso il singolo Comune, per un miglior rapporto con la cittadinanza.

6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 8 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti articoli della presente convenzione.

8. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi. Pertanto, la stessa Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione. Avverso a tali atti non è ammesso, quindi, ricorso all'Amministrazione dei Comuni ma all'Unione.

9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 6 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

In caso di trasferimento, il personale, viene assegnato definitivamente al Servizio unico, transitando nella dotazione organica dell'Unione.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 5, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista a far tempo dalla data che verrà stabilita dalla Giunta.

5. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio dell'Unione, verranno definiti l'organizzazione e il funzionamento del Servizio Unico in conformità alle disposizioni di cui alla L.65/1986, dalla L.R. 24/2003 e nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica

per le organizzazioni di polizia” adottato come raccomandazione (REC 2001 10) dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19/09/2001.

6. La dotazione organica, l’organigramma ed il funzionigramma del Servizio unico intercomunale vengono annualmente determinate nell’ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell’Unione.

7. La dotazione organica deve essere adeguata ai parametri individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall’ordinamento.

8. Lo stato giuridico ed economico, gli avanzamenti di carriera, la liquidazione dei compensi incentivanti la produttività vengono stabiliti per tutti gli appartenenti al Corpo indipendentemente dal Comune di provenienza sulla base della normativa relativa al personale dipendente degli EELL.

ART. 7 - PROVENTI DA SANZIONI

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell’Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell’Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada accertati dal Servizio Unico sono introitati dall’Unione e trasferiti ai Comuni con lo stesso criterio adottato per la ripartizione delle spese al fine di destinarli in applicazione dell’art. 208 del nuovo codice della strada.

3. I proventi derivanti dagli accertamenti sanzionatori amministrativi non connessi al nuovo codice rilevati dal Servizio Unico e da altre forze di Polizia o da altri organi di controllo della strada sono introitati dal Comune ove la violazione è stata accertata.

Art. 8 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’UNIONE

1. Le spese per l’utilizzo del personale del Servizio Unico per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali sia di interesse locale che statale sono rimborsate all’Unione dai singoli Enti. Nel caso di consultazioni statali la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all’Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l’Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L’Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell’anno precedente, per posti letto turistici nonché alla dotazione organica rispettosa degli standard regionali. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell’Unione, sentiti i comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall’art. 6 della presente convenzione.

5. Gli organi dell’Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all’abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l’intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l’impatto del passaggio ai criteri di riparto.

6. La gestione finanziaria del Servizio unico intercomunale avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

7. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

8. Il bilancio del Servizio unico intercomunale è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

9. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

10. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

ART. 9 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione.

Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

9. I beni costituenti la dotazione strumentale del Servizio Unico conferiti dai Comuni aderenti sono assegnati in comodato d'uso all'Unione. I beni acquistati dal Servizio unico durante il suo funzionamento sono conferiti in proprietà all'Unione. L'inventario dei beni conferiti da ciascun Ente sarà redatto dal Comandante del Servizio unico prima dell'inizio delle attività.

Le strumentazioni in sede fissa destinate al rilevamento delle violazioni del codice della strada, pur restando di proprietà dei Comuni, vengono assegnate in comodato d'uso all'Unione che avrà a carico le relative spese.

ART. 10 - ARMAMENTO

1. Il personale del Servizio Unico Intercomunale di Polizia Municipale, al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio armato ai sensi dell'art. 5, c. 5 della Legge 65/1986, nei termini e nelle modalità stabilite dal DM 145/1987 e dal regolamento del Servizio che verrà approvato dall'Unione.

2. L'ambito territoriale per il porto dell'arma di cui sono dotati gli appartenenti al Servizio unico è coincidente con quello di cui all'art. 1, comma 4, della presente convenzione.

ART. 11 – VIDEOSORVEGLIANZA

1. Al fine di regolamentare la gestione delle telecamere di videosorveglianza collegate alla Centrale Radio Operativa installata presso la sede del Servizio Unico con riguardo sia alle telecamere già installate che a quelle da installarsi sul territorio dei Comuni, nonché la loro manutenzione per il costante corretto funzionamento e l'eventuale acquisto ed installazione di ulteriore telecamere, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, i Comuni di Borghi, Gatteo, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone delegano, mediante la presente convenzione l'Unione Rubicone e Mare all'installazione, gestione e manutenzione di videocamere di sorveglianza sul territorio di propria competenza nell'ambito delle funzioni delegate alla Polizia Municipale,

nonché al conseguente trattamento dei dati personali raccolti per mezzo del suddetto sistema di videosorveglianza collegato alla Centrale Radio Operativa, ove possibile, riconoscendo alla stessa Unione piena autonomia nelle modalità del trattamento dei medesimi dati.

2. La responsabilità in merito all'individuazione dei punti di installazione e delle finalità delle riprese, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e dai singoli provvedimenti del Garante in materia, è in capo ai Comuni.

3. La responsabilità in merito alle modalità di gestione del sistema di videosorveglianza e conservazione dei dati nel rispetto di quanto esposto al punto precedente è in capo all'Unione per il tramite del Servizio Unico Intercomunale di Polizia Municipale.

4. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle telecamere è coordinata dal Servizio Associato Informatico e i costi sono imputati annualmente all'Unione.

5. I Comuni si impegnano a comunicare tempestivamente all'Unione l'ubicazione sul proprio territorio delle telecamere di cui si chiede l'installazione, garantendo che l'individuazione dei punti di ripresa e le finalità sono state effettuate nel rispetto della normativa vigente citata al comma 2.

6. L'Unione, per la gestione del sistema di videosorveglianza e dei dati personali trattati, adotta apposito regolamento.

ART. 12 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dal 1 luglio 2015 ed ha durata indeterminata come previsto dallo Statuto dell'Unione;

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo, secondo le peculiarità previste dall'articolo successivo con riferimento alla Polizia Municipale.

ART. 13 – COORDINAMENTO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO UNICO

1. Ai sensi dello Statuto, l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di legge e di regolamento.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività del Servizio unico è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza sul Servizio unico nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

3. Ferme restando le specifiche competenze dei Sindaci sui propri territori, il Presidente dell'Unione è l'autorità alla quale il Comandante del Servizio Unico Intercomunale della Polizia Municipale risponde direttamente dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo; lo stesso impartisce al Comandante le direttive di massima a norma dell'art. 17, comma 2, LR 24/2003, e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Qualora il conferimento della funzione di Polizia Locale sia avvenuto solo per una parte dei Comuni costituenti l'Unione ed il Presidente dell'Unione non sia uno dei Sindaci interessati dal conferimento, le funzioni relative alla Polizia Locale vengono delegate dal Presidente ad uno dei Sindaci degli enti conferenti.

4. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita. In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Comandante del Servizio.

5. Il Comandante è una persona con comprovata esperienza di comando all'interno della Polizia Municipale, individuato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e del CCNL. Al fine di coadiuvare il Comandante nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle Leggi, dai Regolamenti e dalla presente Convenzione è previsto un Vice Comandante, incaricato dal Comandante nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta dell'Unione.

6. Il sistema direzionale dell'attività del Servizio Unico è così articolato:

Il Presidente dell'Unione o il Sindaco delegato è l'autorità di Polizia Municipale del territorio dell'Unione;

La Giunta dell'Unione collabora con il Presidente, sentite le proposte del Comandante, definisce ed approva gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l'attuazione. In particolare rientrano nelle attribuzioni della Giunta i seguenti atti:

- atti di programmazione: determinazione della dotazione organica e del fabbisogno annuale e predisposizione, entro il 30 ottobre dell'esercizio precedente a cui si riferisce, del programma annuale della gestione sotto l'aspetto tecnico contabile organizzativo, previo confronto col Comandante del Corpo;

- attività di controllo: verifica in corso d'anno e a fine esercizio dell'andamento dei programmi.

7. Il Comandante del Servizio Unico, nominato dal Presidente, riveste la qualifica apicale prevista dal regolamento dell'Unione, ed ha, tra gli altri, il compito di:

- dar seguito alle direttive del Presidente e dei Sindaci dei Comuni associati ed elaborare i piani operativi;

- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio,

- relazionare periodicamente sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato

8. Il Comandante risponde direttamente al Presidente delle funzioni a lui attribuite.

ART. 14 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art.24, c. 6, L.R..21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART . 15 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n.196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e - 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 16 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 17 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 18 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131 e dell'art.1 della tabella allegata al suddetto decreto.

ART. 19 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Sino all'emanazione del Regolamento del Servizio Unico di Polizia Municipale e relativo armamento, e comunque non oltre dodici mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, si applica, in quanto compatibile il regolamento dell'Unione Rubicone e Mare
2. Con la stipula della presente convenzione viene automaticamente risolta la precedente Convenzione rep. 1/2006 del 23 maggio 2006, con la quale i Comuni di Gatteo e Savignano sul Rubicone hanno conferito all'Unione Rubicone e Mare (già Unione Comuni del Rubicone) le funzioni di Polizia Municipale;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORGHI

IL SINDACO DEL COMUNE DI RONCOFREDO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE RUBICONE E MARE

ALLEGATO A

ELENCO DELLE PROCEDURE TRASFERITE

1. Polizia di prossimità.
2. Vigilanza stradale, attività di polizia stradale ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice della Strada.
3. Utilizzazione mezzi elettronici ed informatizzati per i controlli stradali.
4. Vigilanza in occasione di manifestazioni civili, sportive, religiose e culturali.
5. Vigilanza ambientale.
6. Vigilanza edilizia.
7. Vigilanza a tutela della libertà di impresa e tutela del consumatore.
8. Vigilanza ai plessi scolastici.
9. Attività di Polizia Giudiziaria.
10. Procedure connesse alla sicurezza urbana e al controllo della vivibilità urbana con gestione del sistema Rilfedeur.
11. Gestione delle attività collegate al contenzioso avanti all'Autorità Giudiziaria, al Giudice di Pace e alle altre Autorità riferite ai procedimenti sanzionatori del Sindaco e del Presidente dell'Unione per verbali redatti dalle altre Forze di polizia e/o Polizie amministrative.
12. Gestione complessiva dei veicoli in stato di abbandono.
13. Emanazione di Ordinanze in materia di circolazione stradale nei Comuni ove non è istituito il Servizio Mobilità/Viabilità.
14. Gestione delle procedure connesse ai controlli di polizia tributaria riferiti ai tributi nazionali secondo le modalità dell'art. 36 del DPR 29/9/1973, n. 600 nonché ai controlli dell'evasione tributaria locale.
15. Partecipazione alle procedure connesse al soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedono interventi di protezione civile.
16. Gestione dei procedimenti sanzionatori relativi:
 - a. violazioni a norme del Nuovo Codice della Strada;
 - b. applicazione delle sanzioni accessorie e relative attivazioni giuridiche;
 - c. gestione dei ruoli e delle ingiunzioni fiscali;
17. Gestione delle procedure di acquisto dei beni e servizi di competenza dell'Unione con particolare riguardo agli acquisti di attrezzature, uniformi, gradi, mezzi, strumentazioni.

18. Accertamenti anagrafici.

19. Gestione delle procedure connesse all'attività Ausiliaria di P.S. e relativi adempimenti.

20. Prestazioni connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali.

21. Videosorveglianza.